



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **713 / 2022** r.g. promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Claudia Sanesi;

Parte ricorrente

contro

Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;

Parte resistente

Procedimento in cui è riunita la causa n. 959/2023, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 315/2023 emesso dal Tribunale di Prato il 29.9.2023 in favore di *CP_1* nei confronti di *Parte_1*

Conclusioni delle parti:

Parte *Parte_1*

- proc. 713/2022: *Voglia accertare il carattere discriminatorio ed illegittimo della condotta di CP_1 consistita nell'aver revocato la pensione cat. INVCIV n. 07040328 per un importo complessivo di Euro 7.296,47 e per l'effetto ordinare ad CP_1 di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto del Sig. Parte_1 a beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste e già percepite dal 01.03.2021 al 30.09.2021 nonché ordinare ad CP_1 di disporre le prestazioni assistenziali (pensione di invalidità civile quale invalido totale ed indennità di accompagnamento) in favore del Sig. Parte_1 a decorrere dal 01.10.2021 come da domanda amministrativa inviata in data 30.11.2021. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre IVA e Cpa come per legge ed eventuali CTU e CTP.*

- proc. 959/2023: *in via preliminare: provvedere alla riunione della presente causa con quella recante RG 713/2022 pendente avanti al Tribunale di Prato nella persona della Dott.ssa Cristina Mancini, e rinviata all'udienza del 12.01.2024 ore 10,00 rendendo tutti i consequenziali provvedimenti; nel merito: accertata l'insussistenza e/o non debenza del credito vantato da CP_1 nei confronti del Sig. Parte_1 per i motivi esposti nell'atto di opposizione, revocare, annullare o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 315/2023 (RG 702/2023) emesso dal Tribunale di Prato in data 29.09.2023 statuendo di conseguenza che l'opponente nulla deve ad CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre 15% spese generali, IVA e CAP di legge.*

Parte CP-

- proc. 713/2022: *Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di CP- ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso nel merito in quanto infondato. Con condanna alle spese e competenze di lite.*

- proc. 959/2023: *“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di CP- ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, previa riunione al procedimento n. 713/2022 per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, confermare il decreto opposto. Con condanna alle spese e competenze di lite”.*

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 13.12.2022 il sig. Pt_1 premette di essere cittadino albanese, residente a CP_1 ed in possesso di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di CP_1.

Espone di versare in gravi condizioni di salute, atte a causare una completa limitazione funzionale nello svolgimento delle normali attività quotidiane, tanto da rendere necessaria una costante assistenza da parte di personale specializzato.

Narra quindi aver proposto in via amministrativa all'CP- il 15.12.2020, richiesta di pensione di inabilità, cui seguiva un iniziale riconoscimento ad opera dell'Istituto di pensione, con conseguente erogazione anche della relativa indennità di accompagnamento, con decorrenza tra il 1.3.2021 ed il settembre 2021, data di scadenza del permesso di soggiorno allora in possesso del ricorrente.

Contesta nella presente sede la successiva richiesta dell'CP- di restituzione dei pagamenti, per un importo di €. 7.296,47, sul presupposto formale del possesso di un permesso di soggiorno inferiore all'anno (ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico sull'Immigrazione).

Dopo aver vanamente proposto ricorso in sede amministrativa contro tale richiesta ed aver presentato nuova domanda di pensione il 30.11.2021 (con richiesta anche del pagamento dei relativi arretrati), il sig. Pt_1 intraprende la presente iniziativa giudiziaria sostenendo la natura discriminatoria della condotta dell'CP- e suggerendo una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo nazionale e comunitario qualora, come nel caso di specie, di fatto la permanenza nel territorio nazionale non sia stata episodica ma connotata da una evidente continuità.

Ha quindi richiesto, oltre all'accertamento negativo del diritto dell'CP- ad ottenere la restituzione degli importi versati in accoglimento della prima domanda, la condanna dell'CP_2 a disporre le prestazioni assistenziali (pensione di invalidità civile quale invalido totale ed indennità di accompagnamento) in favore del Sig. Parte_1 a decorrere dal 01.10.2021, come da domanda amministrativa inoltrata in data 30.11.2021.

2. Si è costituito l'CP- chiedendo il rigetto della domanda, atteso il mancato possesso da parte del ricorrente, né al momento della domanda, né al momento della richiesta di ricostituzione un permesso di soggiorno di almeno un anno, come richiesto dall'art. 41 del testo unico sull'immigrazione per come applicato da CP- anche all'esito delle pronunce intervenute in materia dalla Corte Costituzionale.

3. Al presente procedimento risulta riunito il procedimento n. 959/2023, ovvero l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 315 del 2023, emesso dal Tribunale di Prato il 29.9.2023, avente ad oggetto la ripetizione della somma di €. 7.296,47 erogata in favore del sig. Pt_1, oggetto dell'accertamento negativo del ricorso promosso da quest'ultimo.

Le difese delle parti sono di fatto sostanzialmente analoghe e, pertanto, per comodità anche di lettura, non vengono riprodotte.

4. La causa non ha necessitato di ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle produzioni delle parti e all'acquisizione del verbale della commissione medica relativo alla seconda domanda ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. All'esito della discussione orale avvenuta il 23.2.2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni, stante il carico di lavoro dell'ufficio in rapporto alla complessità della relativa stesura.

5. Le domande proposte dal sig. Pt_I sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.

6. Occorre prendere le mosse dalle pronunce intervenute sulla normativa in tema ad opera della Corte Costituzionale.

Occorre richiamare, in primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale, 28/05/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/05/2010), n.187, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118. Ha quindi stabilito che, premesso che è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata e che tuttavia, una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini; e premesso altresì che l'assegno di invalidità costituisce una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di "sostentamento", atto ad assicurarne la sopravvivenza, e cioè un istituto che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che impongono l'eguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, la disposizione censurata viola il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 1 del Protocollo addizionale, nella interpretazione ad essi data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. n. 306 del 2008).

La Consulta è poi stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui, «condizionando il diritto dello straniero

legalmente soggiornante sul territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali» - fra i quali il giudice *a quo* ritiene debba essere «certamente» annoverato quello all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) - *«al requisito della titolarità della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino»*, in violazione dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha vagliato la disposizione con riferimento alla titolarità della carta di soggiorno e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, specificando che proprio con riferimento alla normativa in questione, questa Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì soggiunto che *«è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però - ha soggiunto questa Corte - che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini»* (sentenza n. 306 del 2008).

Ad avviso di chi scrive, questi principi impongono una lettura dell'art. 41 T.U. immigrazione non strettamente letterale, ma in chiave sistematica e coerente con i principi esposti, che pertanto permetta di comprendere tutte le ipotesi in cui chi richieda l'accesso ai benefici assistenziali e previdenziali, come quello di cui si discute, di fatto risulti permanente nel territorio nazionale per un periodo di tempo apprezzabile (e non episodico), parametrabile alla durata di un anno per come delineato dalla normativa in parola.

7. Tale tesi risulta coerente anche con l'approdo della giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione dei permessi di soggiorno complessivamente goduti da chi acceda alle prestazioni come quella di cui si discute, sia alla luce dei principi enunciati per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, sia per effetti di una lettura della provvidenza assistenziale in parola, ovvero

l'indennità di accompagnamento, per cui *“una volta espunta la condizione della necessità della carta di soggiorno, l'attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell'indennità di accompagnamento, prestazione che coinvolge una serie di valori di essenziale risalto - quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie - è condizionata esclusivamente dal legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico”* (Cass., n. 13789 del 2021 nonché, in precedenza, Cass., n. 8069 del 2014; Cass., n. 593 del 2016; Cass., n. 23763 del 2018 – massima: *“Lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU”*).

8. Ebbene, analizzando la documentazione in possesso del ricorrente, al di là della durata di ciascuno dei permessi di soggiorno (peraltro rilasciati per cure mediche, in ragione, quindi dello stato di salute dello stesso), è del tutto provato il carattere non episodico e di non breve durata della legale permanenza del Sig. Pt_1 nello Stato italiano.

Il Sig. Pt_1 risulta essere ininterrottamente presente, insieme alla propria famiglia, nel territorio nazionale dal 21.9.2020, provvedendo al rinnovo del permesso di soggiorno in via continuativa, come dimostra la documentazione in atti.

Non sussistono, pertanto, ostacoli, rispetto alla posizione del ricorrente, come quelli frapposti dall' CP_2 , alla luce della (necessaria) lettura sistematica da dare all'art. 41 del Testo Unico sull'Immigrazione.

9. Ciò posto, è sicuramente meritevole di accoglimento la domanda tesa all'accertamento negativo del diritto di CP- di pretendere la restituzione della somma di 7.296,47 euro, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 315 del 2023.

10. In merito alla domanda proposta con il ricorso principale, tesa al riconoscimento dei benefici assistenziali con domanda del 30.11.2021, occorre rilevare che, su richiesta del Tribunale, risulta acquisito agli atti il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nel

quale si legge il riconoscimento della situazione sanitaria di invalidità totale con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 29.11.2022 e con revisione dopo i cinque anni.

Non risulta che il verbale in parola, in punto di decorrenza delle condizioni sanitarie relative al beneficio, sia stato oggetto di impugnazione mediante la procedura, obbligatoria per legge, di cui all'art. 445 *bis* c.p.c. ed, atteso il verosimile decorso di sei mesi, condizione di procedibilità della domanda, tale accertamento sommario risulterebbe del tutto precluso.

Ne deriva che, in assenza di contestazione di tutti gli ulteriori requisiti, la domanda di condanna al pagamento delle indennità risulta meritevole di accoglimento, seppur nei limiti temporali di cui al verbale della commissione medica prodotto, dal momento che risulta precluso, nell'ambito del presente giudizio, l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'indennità in parola con riferimento al periodo intermedio oggetto di richiesta.

11. Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, la parziale soccombenza reciproca, oltre alla peculiarità della fattispecie (atteso il comportamento dell' **CP_2** , comunque fondato su un dato letterale della norma) e la controvertibilità del giudizio (non essendosi formato sul punto un univoco orientamento giurisprudenziale, rinvenendosi anche pronunce di segno contrario, tra cui recentemente App. Torino n. 720 del 2019), rendono del tutto equa la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

1) in parziale accoglimento delle domande promosse da **Parte_I** nei ricorsi riuniti, revoca il decreto ingiuntivo n. 315/2023 emesso dal Tribunale di Prato (ed in questa sede opposto) e accerta l'inesistenza del diritto di **CP-** a pretendere la restituzione delle somme pari ad euro 7.296,47 di cui al decreto opposto ed all'azione di accertamento negativo promossa; condanna **CP-** di **CP_I** al riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto anche con domanda del 30.11.2021, per il periodo riconosciuto in sede amministrativa come da verbale acquisito in atti, oltre accessori di legge dal giorno del dovuto al saldo;

2) compensa integralmente le spese di lite.

Motivazione riservata in sessanta giorni.

Così deciso in Prato, il 23.2.2024 – 19.4.2024

Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Cristina Mancini

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.